

2471/07
1897/07

SENTENZA N°
N° 23555/2004 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Milano sezione IV

In composizione monocratica Dr.ssa Maria Paola Varani

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

[redacted]
[redacted] rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. G.
Palermo Patera presso il cui studio è elettivamente domiciliato

attore

contro

[redacted]

convenuto contumace

[redacted]
[redacted] in proprio, in qualità di curatore speciale
di **[redacted]** a, **[redacted]** a, **[redacted]**

convenuto

avente ad **oggetto**: domanda di usucapione
sulle **conclusioni** precisate in separati fogli siglati dal G.I.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato C [REDACTED] in qualità di cointestatario dei mappali indicati in citazione, deduceva di avere posseduto uti dominus da oltre vent'anni in Comune di Masciago Primo i mappali n. 159 e 847, perciò conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano l'Agenzia del Demanio sul presupposto della devoluzione allo Stato dell'eredità relitta dai cointestatari deceduti, [REDACTED] C [REDACTED] e C [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] I [REDACTED] C [REDACTED], nonché [REDACTED] in qualità di curatore speciale degli altri cointestatari irreperibili, [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], per sentire dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore degli immobili descritti.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] per rimettersi al giudizio del Tribunale senza opporsi alla domanda giudiziale proposta, gli altri convenuti, ritualmente citati e non costituiti in giudizio, venivano dichiarati contumaci.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. la causa senza alcuna attività istruttoria passava in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

Motivi della decisione

La domanda va rigettata per i seguenti motivi.

La domanda è stata formulata nei confronti dell'Agenzia del Demanio per la devoluzione allo Stato dell'eredità relitta dai cointestatari [redacted] C[redacted]za e [redacted] [redacted] i e [redacted] [redacted] che sarebbero deceduti senza lasciare eredi.

La circostanza non è stata in alcun modo provata.

In relazione all'invocata usucapione della porzione di terreni relitti da [redacted] e, deceduta nel 1988, non risulta ancora decorso il tempo previsto dall'art. 1158 c.c., requisito indispensabile per l'operatività dell'istituto.

Le prove orali dedotte non sono idonee alla prova del possesso ad usucapionem.

La circostanza dedotta nel capitolo n. 1 della memoria istruttoria 20.6.2005, superflua ai fini della decisione, non avrebbe consentito di colmare la lacuna relativa all'assenza di qualsiasi preciso riferimento temporale all'epoca di inizio del vantato possesso e di necessari riferimenti ai luoghi, stante la genericità della descrizione dei terreni in ordine ai quali è stata avanzata la pretesa di usucapione, indicati con il solo riferimento a foglio e particella e con documento n. 7, di provenienza sconosciuta e privo di indicazione di luogo.

La circostanza dedotta nel capitolo 2 non contiene indicazioni di fatto, ma asserzioni meramente valutative non ammissibili.

La circostanza dedotta al capitolo n. 3, priva di qualsiasi preciso riferimento temporale all'epoca di inizio del possesso e di

riferimento spaziale, è generica e non idonea alla prova dell'estensione del presunto possesso dell'attore.

La natura della causa e la qualità delle parti consentono di ritenere sussistenti giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa o contraria istanza ed eccezione, così decide:

rigetta

la domanda

dichiara

compensate tra le parti le spese di lite

Milano, 11 febbraio 2007

Il Giudice

